

Legge regionale 10 maggio 1982, n.35

Trattamento previdenziale del personale regionale.

ARTICOLO 1

La Regione assicura a favore dei propri dipendenti inquadrati nel ruolo del personale regionale o dei loro aventi causa di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.

Detto trattamento, salvo quanto previsto nei successivi articoli, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento e l'attività del suddetto istituto.

ARTICOLO 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni anno di servizio utile, determinato ai sensi del successivo art. 3, la misura del trattamento previdenziale è pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione annua contributiva, secondo le disposizioni dell'ordinamento dell'INADEL, riferita alla data di cessazione dal servizio, ivi compresi i benefici eventualmente attribuiti in applicazione dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, l'indennità integrativa speciale nella misura valutata dall'INADEL per il calcolo dell'indennità premio di servizio e la tredicesima mensilità.

Ai suddetti fini, le frazioni di anno superiori a sei mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.

La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto al primo comma e quella lorda corrisposta, a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad altro analogo titolo, dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale o dalla Regione stessa, ai sensi dell'art. 88 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni.

Nessuna liquidazione a carico della Regione compete ai dipendenti che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti il cui personale è iscritto all'INADEL e all'ENPAS.

ARTICOLO 3

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di

previdenza sono computabili:

- a) i servizi resi alle dipendenze della Regione;
- b) i servizi resi presso altri enti e lo Stato con iscrizione all'INADEL o all'ENPAS, nonché quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti enti previdenziali vigenti nel tempo;
- c) i servizi e periodi riscattati a carico del dipendente presso l'INADEL o presso l'ENPAS;
- d) i servizi riconosciuti ai fini dell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764 e dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Sono esclusi dal computo i periodi e servizi di cui al precedente comma che abbiano dato luogo alla liquidazione delle corrispondenti prestazioni previdenziali.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 88 della LR 6 settembre 1973, n. 54, il trattamento di previdenza è determinato sulla base dei servizi prestati presso la Regione e dei periodi ricongiungibili ai sensi dei successivi artt. 4 e 7.

ARTICOLO 4

Al personale trasferito alla Regione Toscana in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli enti di provenienza e per il quale gli stessi enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) La Regione riconosce ai fini previdenziali tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali l'importo della liquidazione o di altro analogo trattamento ad essi riferito sia stato versato alla Regione;
- b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive le somme di cui al precedente punto a) e provvederà a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dal versamento, l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità premio di servizio determinata in via teorica, secondo i criteri di cui al primo comma dell'art. 2, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di iscrizione all'INADEL e ai periodi di cui al precedente punto a), computati secondo le disposizioni dell'ordinamento di provenienza;
- c) alla definitiva cessazione dal servizio, la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio determinato, con i criteri di cui all'art. 2, in base

alla somma dei servizi di cui al precedente punto a) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.

ARTICOLO 5

Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, può rinunciare all'applicazione dell'art. 4 e optare per la riscossione dell'indennità accreditata dall'ente di provenienza, che sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale.

ARTICOLO 6

Le norme contenute nei precedenti articoli 4 e 5 trovano applicazione anche nei confronti del personale che, essendo nelle condizioni previste dall'art. 4, abbia cessato il servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge.

In tali casi la misura del trattamento previdenziale assicurato dalla Regione è quella determinata dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

ARTICOLO 7

Al personale comandato e trasferito alla Regione, anche da enti pubblici soppressi, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli artt. 96 e 97 della LR 6-9-1973 n. 54 e dall'art. 13 della LR 17-1-1976, n. 6, ove abbia già percepito l'indennità di anzianità o altro analogo trattamento maturato alla data di cessazione dal servizio presso l'ente di provenienza, e data facoltà di rifondere in unica soluzione alla Regione la somma lorda a tali titoli percepita al fine di ottenere, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifiuta, il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza per la determinazione della misura del trattamento di previdenza di cui all'art. 2 della presente legge.

Nel caso in cui le suddette somme non siano state ancora liquidate agli interessati, le stesse, ove l'interessato chieda la valutazione ai fini previdenziali dei rispettivi servizi, sono incamerate dalla Regione stessa.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in favore dei dipendenti già cessati dal servizio o dei loro aventi causa ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

In tali casi l'indennità di fine rapporto percepita per il servizio prestato presso l'ente di provenienza è da considerare come acconto del trattamento previdenziale spettante, che la Regione assicura nella misura di cui all'art. 4 della legge 8

marzo 1968, n. 152.

La rifusione di cui al primo comma puo' essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso e' applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

Il numero delle rate e' fissato in relazione all'importo del debito stesso.

L'importo complessivo delle rate rimaste da pagare alla data di cessazione dal servizio e' portato in detrazione per il valore capitale dell'ammontare del trattamento previdenziale spettante.

ARTICOLO 8

I dipendenti interessati all'applicazione del primo comma dell'art. 7 debbono presentare apposita domanda alla Regione nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il pagamento in unica soluzione previsto dallo stesso art. 7 dovra' essere eseguito nel termine perentorio di 90 giorni dalla data della comunicazione di accettazione della domanda di cui al primo comma; nello stesso termine, in alternativa, dovra' essere fatta pervenire la richiesta di pagamento rateale.

ARTICOLO 9

Al personale assunto a tempo determinato la Regione liquida per ogni mese di servizio prestato e frazione superiore ai quindici giorni un premio di fine servizio nella misura pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento di una mensilita' dello stipendio pensionabile in godimento, ivi compresi la indennita' integrativa speciale nella misura valutata dall'INADEL per il calcolo dell'indennita' premio di servizio e il rateo della tredicesima mensilita'.

Il suddetto premio e' corrisposto al momento della cessazione dal servizio.

ARTICOLO 10

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1982 in L. 250.000.000 nette, si fara' fronte come appresso indicato:

- mediante imputazione della spesa di L. 300.000.000 per la corresponsione del trattamento previdenziale di fine servizio al personale regionale, sul cap. 02000 "Spese per il personale

addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi a carico dell'ente" del bilancio 1982;
- mediante incasso della somma di L. 50.000.000 per recupero indennita' di liquidazione erogata al personale per il servizio prestato presso gli Enti soppressi di provenienza, sul cap. 24120 "Proventi e rimborsi diversi" del bilancio 1982.

ARTICOLO 11

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1983 e successivi, graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio e sarà determinato, di anno in anno, dalle singole leggi di bilancio.